

**Nel silenzio della legge di gara l'eventuale vincolo di partecipazione/aggiudicazione non si estende alle imprese sostanzialmente riconducibili allo stesso centro decisionale**

**TAR Lazio, sez. V-ter, 25.7.2023 n. 12625**

**Massime (segue testo alla pagina 3)**

<< -- pur non potendosi “escludere a priori che, nell’esercizio della discrezionalità dell’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 la stazione appaltante, a determinate condizioni, estenda il c.d. vincolo di aggiudicazione alle imprese appartenenti allo stesso gruppo, ove ciò non sia previsto dalla legge di gara non è mai possibile inferire dall’introduzione del limite di aggiudicazione dei lotti per ciascun offerente un divieto di partecipazione a lotti diversi da parte di imprese in situazioni di collegamento” (Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2021, n. 2350; questa pronuncia richiama a sua volta l’orientamento che enfatizza “la finalità pro-concorrenziale dello strumento che l’art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, rimette alla scelta discrezionale della stazione appaltante [...], evidenziando come spetti a quest’ultima individuare la formula di sintesi che valga per il bilanciamento complessivo degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento, alla stregua dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza”, con la conseguenza che “le determinazioni in concreto adottate si prestano ad essere sindacate in sede giurisdizionale solo sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità”).

Muovendo da tali punti, la sentenza in rassegna ha concluso nel senso che “nel silenzio della legge di gara l’eventuale vincolo di partecipazione/aggiudicazione non si estende anche alle imprese sostanzialmente riconducibili allo stesso centro decisionale, fatta salva una diversa ed espressa eccezione in tal senso della lex specialis (diretta ad estendere il vincolo anche a tali situazioni di collegamento/controllo societario)”

Da quanto detto segue l’infondatezza della doglianza in esame, posto che il vincolo di aggiudicazione in concreto delineato dalla lex specialis non risulta esteso alle situazioni di collegamento o controllo societario tra i partecipanti (con conseguente ininfluenza della questione

*relativa alla rilevanza solo in ambito antitrust della nozione di “impresa unica”; la controparte richiamata in proposito Corte giust. UE, sez. I, 8 maggio 2013, in causa C-508/11, parr. 80 ss.).>>*

Publicato il 25/07/2023

N. 12625/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07050/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7050 del 2023, proposto da Marrocco Elevators s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Russo, domiciliata *ex art. 25 c.p.a.* presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

***contro***

Ater - Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Bravi, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura dell'ente in Roma, via F. Paulucci de Calboli, 20/E;

***nei confronti***

Del Bo s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Ferola, Renato Ferola e Bianca Luisa Napolitano, presso lo studio dei quali in Roma, c.so Vittorio Emanuele II, 18, ha eletto domicilio;  
Del Bo Servizi s.p.a.; Del Bo Impianti s.r.l.;

### *per l'annullamento*

- della d.d. n. 93 del 3.4.2023 di Ater Roma, comunicata con nota del 5.4.2023, nella parte in cui dispone l'aggiudicazione in favore di Del Bo s.p.a. del lotto 3 (CIG 9442383834F3) dell'“appalto misto di lavori di manutenzione straordinaria programmata e a guasto e servizi di conduzione degli impianti ascensore e montacarichi installati nei fabbricati e negli uffici di proprietà o in gestione dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma ripartito in 3 lotti per il periodo di 3 anni COD. GARA MS202240STI 1, 2, 3”;
- dei verbali di seduta pubblica e riservata della gara, nella parte in cui la stazione appaltante, tenuto conto dell'affidamento del lotto 2 a Del Bo Servizi s.p.a., non ha escluso Del Bo s.p.a. dalla procedura relativa al lotto 3, negando per l'effetto lo scorrimento della graduatoria in favore della ricorrente;
- del provvedimento recante autorizzazione alla consegna degli impianti ricadenti nel lotto 3 in favore dell'affidataria;
- della nota prot. n. 12090 del 9.3.2023, di rigetto dell'istanza di revisione formulata dalla ricorrente con atto acquisito al prot. Ater in data 7.3.2023 (n. 11468);

### *nonché per l'accertamento*

del diritto della ricorrente a vedersi aggiudicato l'appalto in questione, lotto 3;

### *per la declaratoria*

di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso della definizione del giudizio, ai sensi degli art. 121 ss. d.lgs. n. 104/2010, con Del Bo s.p.a.;

### *per la reintegrazione*

in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo a carico della stazione appaltante, unitamente all'affidamento in favore della ricorrente, di sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità della ricorrente medesima a subentrare ai sensi dell'art. 121, co. 2, c.p.a., nella denegata ipotesi in cui nelle more esso sia stipulato dall'affidataria;

*e per la condanna*

dell'amministrazione, in caso di non declaratoria dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato, al risarcimento per equivalente dei danni subiti, comunque non inferiore all'utile di impresa maggiorato dei pregiudizi patrimoniali per danno curricolare, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente e di Del Bo s.p.a;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica dell'11 luglio 2023 il dott. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 28.4.2023 (dep. il 5.5) la società Marrocco Elevators, nel premettere di aver partecipato alla gara in epigrafe, suddivisa in tre lotti liberamente contendibili tra tutti i concorrenti ma con esclusione della possibilità di aggiudicarsene più di uno, conclusasi con l'assegnazione del lotto 1 a Grivan Group, del lotto 2 a Del Bo Servizi e del lotto 3 a Del Bo, e di essersi classificata al secondo posto nella graduatoria relativa a quest'ultimo lotto, ha chiesto l'annullamento degli esiti della selezione e degli altri atti indicati in epigrafe (formulando le altre domande ivi indicate), deducendo:

*1) violazione dell'art. 46 dir. UE 2014/24, dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 41 Cost.; falsa applicazione della sez. I.2.6 del bando e dell'art. 3 del disciplinare di gara; elusione dei principi di autonomia e libera determinazione dell'iniziativa economica; eccesso di potere;*

*ingiustizia manifesta; erronea ponderazione della fattispecie contemplata; irragionevolezza e abnormità;*

*II) violazione e falsa applicazione degli artt. 51 e 80 d.lgs. 50/2016; violazione degli artt. 101, 102 e 103 TfUE; eccesso di potere; erronea ponderazione della fattispecie contemplata; difetto di istruttoria; illogicità manifesta.*

Si sono costituite in resistenza le parti intimate.

Con ordinanza del 17.5.2023 è stata accolta l'istanza cautelare.

All'odierna udienza, in vista della quale le parti private hanno prodotto memorie, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso è infondato.

3. Con il primo motivo la società Marrocco, muovendo dalla previsione della *lex specialis* sul c.d. vincolo di aggiudicazione (sez. II.1.6 del bando e art. 3 disciplinare, attuativi dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016, contemplante la suddivisione delle commesse di rilievo in lotti più piccoli con contestuale attribuzione alle stazioni appaltanti della facoltà di introdurre sia il c.d. vincolo di partecipazione, co. 2, sulla limitazione della presentazione delle offerte a uno o più lotti, sia il c.d. vincolo di aggiudicazione, co. 3, sulla limitazione del numero di lotti aggiudicabili a un offerente) e da un precedente giurisprudenziale riguardante un caso analogo (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2020, n. 7455, che ha confermato di T.a.r. Campania 12 febbraio 2020, n. 692), deduce che **la stazione appaltante avrebbe errato nel non considerare quale soggetto unitario le aggiudicatarie dei lotti 2 e 3, Del Bo Servizi e Del Bo, entrambe riconducibili al gruppo Del Bo. A suo dire esse costituirebbero, sotto i profili civilistico e amministrativo, un'entità unitaria, riversandosi le utilità economiche delle commesse in un unico centro d'interessi, risultando l'“unicità d'impresa” attestata da una serie di convergenti elementi desumibili dai bilanci di esercizio** delle anzidette società e della società Del Bo Impianti (in particolare, con riferimento all'esercizio 2021, il capitale sociale delle aggiudicatarie sarebbe

interamente detenuto da Del Bo Impianti, che rivestirebbe il ruolo di socio unico; fin dal 18.11.2013 le prime due sarebbero società soggette alla direzione e al coordinamento della capogruppo Del Bo Impianti ai sensi degli artt. 2497 ss. c.c.; il capitale sociale di quest'ultima società farebbe capo a persone fisiche riconducibili alla medesima famiglia; dall'ultimo bilancio consolidato di gruppo emergerebbe l'inclusione delle aggiudicatrici nella c.d. area di consolidamento, concorrendo le relative attività al risultato economico degli ultimi esercizi; emergerebbero poi significativi "intrecci" economico-finanziari tra le società del gruppo, dettagliatamente illustrati dalla ricorrente).

Del Bo e Del Bo Servizi non sarebbero cioè soggetti economicamente e finanziariamente indipendenti dal gruppo di appartenenza, conseguendo rispettivamente ca. il 43 % e ca. il 49 % dei propri ricavi ordinari annuali da operazioni infragruppo, ciò che sarebbe ulteriormente attestato dalle dichiarazioni rese in corso di gara (nelle quali si ammetterebbe l'esistenza del controllo unitario) e dall'utilizzo, per l'offerta tecnica, di strumenti condivisi (come a es. il software Lift utilizzato nelle offerte).

Di qui, la violazione del divieto di aggiudicazione allo stesso soggetto previsto dalla *lex specialis*, nel senso che la stazione appaltante, aggiudicando il lotto 2 a Del Bo Servizi, avrebbe dovuto escludere Del Bo dal lotto 3 con conseguente scorrimento della graduatoria a vantaggio della ricorrente; condotta, quest'ultima, da ritenere conforme all'art. 46 dir. 24/2014 e agli artt. 101 ss. TfUE, siccome interpretati dalla giurisprudenza dell'Unione e nazionale (come affermato da Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 4211/18 "la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi del diritto dell'Unione in materia di concorrenza").

La censura è infondata.

In ossequio al par. II.1.6 del bando (“Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3; Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1”), il disciplinare di gara prevede al par. 3 che *“Il concorrente può presentare offerta per ciascuno dei 3 lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice.*

*Il concorrente risultato primo in graduatoria potrà essere aggiudicatario di un solo lotto, a partire dal lotto di maggiore valore. Pertanto il concorrente aggiudicatario provvisorio del lotto in esame, non parteciperà all’aggiudicazione dei lotti successivi”* (all. 3 ric., pag. 9).

Come anticipato, la ricorrente invoca a sostegno della sua censura l’indirizzo espresso da Cons. Stato n. 7455/2020, che ha affermato come il vincolo di aggiudicazione sussistente pure in quella fattispecie (in cui venivano parimenti in rilievo imprese del gruppo Del Bo) risultasse violato all’esito della considerazione della portata dell’art. 2359 c.c., “secondo il quale – punti nn. 1 e 2 – sono società controllate le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria e le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria”. Più in particolare, essendo “incontestato che la Del Bo Impianti mandataria dell’a.t.i. aggiudicatario del lotto 2b sia titolare del 100% delle azioni della mandante del Del Bo Roma s.r.l. ed inoltre sempre del 100% delle azioni della Del Bo Servizi s.p.a. e della Del Bo s.p.a., raggruppate in a.t.i. ed in quanto tali aggiudicatarie del lotto 2”, “è già difficile parlare di società controllate rispetto alle previsioni codicistiche, poiché siamo dinanzi ad una proprietà totalitaria del pacchetto azionario da parte della Del Bo Impianti riguardo alle altre tre Società”, di talché non rilevano gli argomenti “difensivi della Del Bo Impianti inerenti il mancato consolidato fiscale, i differenti amministratori e le costituzioni delle Società scaglionate nel tempo” (e “recedono tutte le tesi sorrette dal diritto comunitario secondo cui la sussistenza di un rapporto di controllo non può costituire di per sé una ragione per imporre divieti assoluti di partecipazione alla stessa gara di società con rapporto di



controllo”, venendo in rilievo “nella sostanza di un gruppo unico, in cui non possono essere opposti principi di concorrenza”).

Senonché, pur dovendosi dare atto della problematicità della questione, risulta tuttavia maggiormente aderente alla disciplina positiva l'indirizzo (più recente) richiamato dalla controinteressata circa la portata dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016.

Premesso che non è contestata la natura non unitaria della procedura oggi in esame (un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce di norma “un atto a oggetto plurimo e determina l'indizione non di un'unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un'autonoma procedura che si conclude con un'aggiudicazione”; v. Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1071; per Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2021, n. 2350, “la facoltà di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti in capo alla medesima impresa, sia pure limitando il numero dei lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, costituisce la riprova della non unitarietà della gara”), risultano infatti condivisibili e vanno oggi ribadite le conclusioni, anche di questo Tribunale, sul tema dell'apposizione di vincoli di partecipazione o aggiudicazione alle gare suddivise in lotti. Segnatamente, su tale questione si è affermato (T.a.r. Lazio, sez. II, 5 aprile 2023, n. 5789):

- che i commi 2 e 3 dell'art. 51 d.lgs. n. 50/2016 cit. “introducono una regola *facoltativa* [...] in quanto consentono (ma non impongono) alla stazione appaltante [...] di introdurre discrezionalmente un vincolo di *partecipazione* (comma 2) o un vincolo di *aggiudicazione* (comma 3), stabilendo quindi il numero massimo di lotti per i quali la stessa partecipante può concorrere/partecipare (vincolo di partecipazione), o che può vedersi aggiudicati (vincolo di aggiudicazione)”;

- che, stante “l'indiscutibile discrezionalità della scelta della stazione appaltante circa il se (*an*) introdurre il vincolo di partecipazione/aggiudicazione, appare viepiù discrezionale la scelta del come (*quomodo*) declinare tale vincolo, e cioè se

imporre tale vincolo alla singola società, oppure se estenderlo anche alle società del medesimo gruppo costituente un centro unico decisionale”;

- che questa linea di pensiero discende da una chiara impostazione del Consiglio di Stato, addivenuto in diverse occasioni ai seguenti esiti:

-- la discrezionalità di cui all'art. 51, commi 2 e 3, “se si esercita nell'*an* (introduzione vincolo quantitativo di partecipazione e/o di aggiudicazione) *a fortiori* trova applicazione nel *quomodo* (scelta di estendere o meno tale vincolo anche alle società che formano un unico centro decisionale)”, sussistendo “l'obbligo (tendenziale) di suddividere in lotti funzionali e prestazionali la gara ma non anche quello di ‘riservare’ taluni lotti medesimi alle PMI. Di qui la presenza di una *facoltà distributiva* (proconcorrenziale) e non di un ‘obbligo distributivo’ in tal senso”; in questa prospettiva, “la scelta di ritenere operante un vincolo di aggiudicazione sostanzialmente ‘allargato’ all'unitario centro decisionale, ancorché l'offerta risulti formalmente imputabile a distinti operatori economici, costituisce opzione rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione. In altre parole, deve essere la stazione appaltante a stabilire se, una volta introdotto un simile vincolo (di partecipazione e/o di aggiudicazione), lo stesso trovi o meno applicazione anche per le imprese in rapporto di controllo/collegamento, ai sensi dell'art. 2359 c.c., ossia in situazione di ‘sostanziale identità soggettiva dal punto di vista economico e patrimoniale’”; con la conseguenza che “è la stazione appaltante a scegliere se un tale vincolo (di partecipazione e/o di aggiudicazione) si applichi o meno anche a soggetti *formalmente distinti* ma *sostanzialmente uniti* in quanto appartenenti allo stesso gruppo societario o comunque in rapporto di controllo societario” (Cons. Stato, sez. V, 9 giugno 2022, n. 4718);

-- nel caso di “procedura unitaria per affidamenti formalmente distinti, cioè di una gara plurima”, deve ritenersi “naturalmente ammessa la presentazione di un'offerta da parte di operatori economici anche riconducibili ad un unico centro decisionale,

purché - come è chiaro - non riferita al medesimo lotto (nel qual caso opererebbe l'art. 80, comma 5 lett. *m*), ma a lotti distinti (e ciò, beninteso, sempreché la stazione appaltante, nell'esercizio della propria discrezionalità, non abbia ritenuto di precludere, anche qui per ragioni di programmatica segmentazione distributiva, tale facoltà: arg. *ex art.* 51, comma 2)" (Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2021, n. 6481);

-- pur non potendosi "escludere *a priori* che, nell'esercizio della discrezionalità dell'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 la stazione appaltante, a determinate condizioni, estenda il c.d. vincolo di aggiudicazione alle imprese appartenenti allo stesso gruppo, ove ciò non sia previsto dalla legge di gara non è mai possibile inferire dall'introduzione del limite di aggiudicazione dei lotti per ciascun offerente un divieto di partecipazione a lotti diversi da parte di imprese in situazioni di collegamento" (Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2021, n. 2350; questa pronuncia richiama a sua volta l'orientamento che enfatizza "la finalità pro-concorrenziale dello strumento che l'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, rimette alla scelta discrezionale della stazione appaltante [...], evidenziando come spetti a quest'ultima individuare la formula di sintesi che valga per il bilanciamento complessivo degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento, alla stregua dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza", con la conseguenza che "le determinazioni in concreto adottate si prestano ad essere sindacate in sede giurisdizionale solo sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità").

Muovendo da tali punti, la sentenza in rassegna ha concluso nel senso che "nel silenzio della legge di gara l'eventuale vincolo di partecipazione/aggiudicazione non si estende anche alle imprese sostanzialmente riconducibili allo stesso centro decisionale, fatta salva una diversa ed espressa eccezione in tal senso della *lex specialis* (diretta ad estendere il vincolo anche a tali situazioni di collegamento/controllo societario)".

Da quanto detto segue l'infondatezza della doglianza in esame, posto che il vincolo di aggiudicazione in concreto delineato dalla *lex specialis* non risulta esteso alle situazioni di collegamento o controllo societario tra i partecipanti (con conseguente ininfluenza della questione relativa alla rilevanza solo in ambito antitrust della nozione di "impresa unica"; la controparte richiama in proposito Corte giust. UE, sez. I, 8 maggio 2013, in causa C-508/11, parr. 80 ss.).

4. Con il secondo motivo la ricorrente assume che la sussistenza del c.d. centro decisionale unico avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a escludere Del Bo dal lotto 3, non potendo esserle opposta l'inoperatività della causa di esclusione di cui all'art. 80, co. 5, lett. *m*), d.lgs. n. 50/2016 in ragione dell'asserita distinzione dei lotti (e dunque delle gare; ciò in quanto la partecipazione di imprese collegate sarebbe vietata nell'ambito solo della medesima gara). Le imprese del gruppo Del Bo avrebbero, infatti, "concordato una partecipazione 'mirata', affidando le sorti del lotto 3 a Del Bo", in analogia con il contegno osservato in altre simili procedure (tali imprese si presenterebbero cioè con soluzioni "a geometria variabile", tali da non ingenerare una concorrenza "formale" sul medesimo lotto). La prova dell'assenza di autodeterminazione emergerebbe peraltro proprio dalla mancata partecipazione delle medesime imprese a entrambi i lotti, non risultando altrimenti spiegabile la decisione (irrazionale dal punto di vista economico) di presentare ciascuna l'offerta per un solo lotto e non anche per l'altro.

La censura è infondata.

Ai sensi dell'art. 80, co. 5, lett. *m*), d.lgs. cit. le stazioni appaltanti "escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora: [...] *m*) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche

di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

La controinteressata contesta l’ascrivibilità della propria offerta (e di quella dell’aggiudicataria del lotto 2) a un “unico centro decisionale”, circostanza a suo dire non provata dalla ricorrente e comunque smentita dalla documentazione prodotta (visure camerali e attestazioni SOA delle quattro società interessate, Del Bo Impianti, Del Bo Roma, Del Bo Servizi, Del Bo, a riprova della costituzione in epoche diverse, con sedi e organici separati, e dell’autonomia delle rispettive qualificazioni; dai nominativi degli organi risulterebbe inoltre comprovata l’alterità di amministrazione e direzione tecnica, così come rileverebbe la mancata opzione di presentazione del c.d. consolidato fiscale, situazione a fronte della quale non varrebbe eccepire la presentazione del bilancio consolidato di gruppo *ex artt. 25 ss. d.lgs. n. 127/91*, documento avente finalità meramente informative e non idoneo a dimostrare l’“unicità decisionale” delle imprese partecipanti al perimetro di consolidamento; sotto altro profilo, sarebbe inconfutabile l’autonomia delle offerte presentate in gara da Del Bo Servizi e da Del Bo, stanti le evidenti differenze nella parte economica, nella presentazione delle fidejussioni, nelle offerte tecniche, rispetto alle quali il sistema di telegestione di cui all’elemento A.1.a sarebbe affidato a piattaforme diverse).

Ora – in disparte queste ultime deduzioni (miranti a rivendicare l’autonomia di Del Bo rispetto a Del Bo Servizi) – sta di fatto che le società in questione hanno partecipato a due distinti lotti di una gara indetta con bando a oggetto plurimo (come già detto), ossia a una procedura che sul piano logico e giuridico avrebbe potuto prendere avvio con due bandi diversi.

Ne segue l’ininfluenza della norma invocata dalla ricorrente, dichiaratamente operante solo con riferimento “alla medesima procedura di affidamento”: essa è posta a presidio dei generali principi in tema di *par condicio*, segretezza e trasparenza

delle offerte, sicché non è applicabile in presenza di procedure (logicamente e giuridicamente) distinte.

Per consolidato indirizzo (v. Cons. Stato n. 2350/21 cit.) il riferimento “all’unicità del ‘centro decisionale’ rende evidente che la *ratio* della norma è quella di evitare il (rischio di un) previo accordo tra gli offerenti (appartenenti al medesimo gruppo o centro di interessi economici), che comprometterebbe la segretezza reciproca delle offerte e la serietà del confronto concorrenziale; così come il riferimento alla “medesima procedura di affidamento” conferma che la finalità pro-concorrenziale è “interna” alla singola gara, cioè ad ogni gara che sia finalizzata all’aggiudicazione di un determinato affidamento e quindi di un determinato contratto di appalto.

Mentre nel caso di gara articolata in più lotti e non costituente (come nella specie) “un’unica procedura, ma tante gare autonome e distinte quanti sono i lotti, ciascuno dei quali assume un carattere autonomo sia per il profilo procedurale che ai fini della partecipazione da parte dei concorrenti”, “non possono aversi preclusioni ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. *m*), del codice, avendo le rispettive offerte operate in diversi contesti concorsuali non vicendevolmente contaminabili nell’ottica di un’eventuale turbativa delle rispettive procedure e graduatorie e dei conseguenti separati provvedimenti di aggiudicazione” (la previsione, infatti, “non rileva con riferimento ad offerte presentate dalle imprese che si riferiscono a lotti diversi, in quanto un bando di gara pubblica, suddiviso in lotti, costituisce un atto ad oggetto plurimo e determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione”, non esistendo alcuna preclusione “a che la stessa società, appartenente al medesimo gruppo societario di altre partecipanti a lotti diversi, possa partecipare”; così Cons. Stato, sez. III, 15 giugno 2023, n. 5900; in questa pronuncia si precisa, ancora, che la regola di cui all’art. 80, co. 5, lett. *m*, “attiene esclusivamente alla tutela della intrinseca regolarità dell’offerta e della *par*

*condicio* fra i concorrenti del singolo lotto, intesa quale singola e distinta procedura di aggiudicazione, e non già alla tutela, per il profilo della concorrenza nel mercato, dell'interesse ad una diversificazione [ossia alla non concentrazione] delle aggiudicazioni alle concorrenti nei diversi lotti"; al raggiungimento di queste finalità è invece preordinato il vincolo di aggiudicazione, che opera "a valle delle operazioni di gara in una logica distributiva ed antitrust" e non a monte, com'è per l'esclusione di cui all'art. 80 cit.).

Ne segue l'infondatezza anche della seconda doglianza.

5. Dalla reiezione della domanda caducatoria, secondo quanto innanzi precisato, discende altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria per assenza di danno ingiusto e delle restanti domande avanzate dalla ricorrente.

6. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione principalmente trattata consentono di disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V<sup>ter</sup>, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Mario Alberto di Nezza, Presidente, Estensore

Anna Maria Verlengia, Consigliere

Annalisa Tricarico, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Mario Alberto di Nezza**

IL SEGRETARIO